

REGOLAMENTO (CE) N. 1142/98 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1998

relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (¹), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, in virtù del calendario CXL, è necessario aprire un contingente annuo per l'importazione di 53 000 t di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91; che devono essere definite le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 1998/1999 che inizia il 1° luglio 1998;

considerando che occorre applicare un metodo di gestione analogo a quello applicato in passato ai contingenti corrispondenti; che in base a tale regime la Commissione ripartisce i quantitativi disponibili in parte tra gli operatori tradizionali e in parte tra gli operatori che avviano la loro attività nel commercio di carni bovine;

considerando che è opportuno assegnare agli importatori tradizionali l'80 % del contingente, ossia 42 400 t, su richiesta e proporzionalmente ai quantitativi che hanno importato nell'ambito dello stesso tipo di contingente nel periodo di riferimento più recente; che talvolta errori amministrativi commessi dall'organismo internazionale competente rischiano di limitare l'accesso degli operatori a questa parte del contingente; che occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi;

considerando che, nel quadro di una procedura fondata sulla presentazione di domande da parte degli interessati e sull'accettazione delle medesime da parte della Commissione, occorre autorizzare l'accesso alla seconda parte del contingente, pari a 10 600 t, agli operatori che possono dimostrare la serietà della loro impresa e che trattano quantitativi di una certa entità; che la serietà dell'impresa va dimostrata mediante la presentazione di prova di operazioni commerciali di una certa consistenza con paesi terzi nel settore delle carni bovine;

considerando che le esportazioni di carni bovine dal Regno Unito sono state gravemente compromesse dalle discussioni sulla BSE, in particolare dalla fine marzo del 1996; che per definire i criteri di rendimento per le 10 600 t occorre tener conto della situazione delle esportazioni nel Regno Unito;

considerando che per controllare i criteri suddetti è necessario che le domande siano presentate nello Stato membro presso il quale l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che, per prevenire operazioni speculative, è necessario escludere dall'accesso al contingente gli operatori che dalla data del 1° aprile 1998 non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerando che, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ai titoli d'importazione rilasciati a norma del presente regolamento si applicano il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (²), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 (³), e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98 (⁵);

considerando che per un'efficace gestione del contingente e soprattutto per prevenire eventuali frodi è necessario che i titoli utilizzati vengono rinviati alle autorità competenti affinché queste ultime possano verificare l'attezza dei quantitativi in essi indicati; che è necessario a tale scopo imporre alle autorità competenti di effettuare tali verifiche; che l'importo della cauzione da costituire per il rilascio dei titoli deve essere fissato in modo da garantire la loro utilizzazione e la loro restituzione alle autorità competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, un contingente tariffario di 53 000 t, in peso di carne disossata, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91.

(¹) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 5.

(²) GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

(³) GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(⁴) GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7.

(⁵) GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.